

## **ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE**

### **ASSEGNO “PONTE” E MAGGIORAZIONE DEGLI IMPORTI DEGLI ANF**

La **Legge 1° aprile 2021, n.46** prevede che il Governo adotti dei decreti atti ad introdurre l'**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE** volti a semplificare le misure a sostegno dei figli a carico.

In particolare verrà previsto il graduale **superamento o la soppressione** delle seguenti misure:

- Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
  - Assegno alla natalità (c.d. Bonus Bebè);
  - Premio alla nascita;
  - “Fondo di sostegno alla natalità”;
- nonché, nel quadro di una più ampia riforma del sistema fiscale:
- Detrazioni fiscali per figli a carico;
  - Assegno per il nucleo familiare (ANF).

In attesa dei decreti attuativi della legge di delega è stato pubblicato il **Decreto Legge 8 Giugno 2021, n.79** il quale riporta misure temporanee prevedendo per il periodo 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021:



un assegno temporaneo c.d. “ponte” ai soli nuclei che **non** possiedono i requisiti per accedere agli ANF già in vigore ovvero **LAVORATORI AUTONOMI, LIBERI PROFESSIONISTI, DISOCCUPATI**.

mentre



gli importi degli assegni al nucleo familiare (ANF) **attualmente in vigore** e corrisposti alle famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, **sono maggiorati**:

- **di € 37,50** per ciascun figlio per i nuclei familiari **fino a due figli**;
- **di € 55,00** per ciascun figlio per i nuclei familiari di **almeno tre figli**.

#### **REQUISITI CONGIUNTAMENTE NECESSARI PER L'ASSEGNO TEMPORANEO:**

1. Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. Essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3. Essere residente e domiciliato in Italia con figli a carico sino al compimento del 18° anno di età;
4. Essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di una durata almeno semestrale.
5. ISEE del richiedente inferiore a euro 50.000 annui.



L'allegato del Decreto Legge (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2021/06/08/135/sg/pdf>) espone la tabella per individuare le soglie ISEE e determinare gli importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli.

## MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER L'ASSEGNO TEMPORANEO:

La domanda deve essere presentata in modalità telematica all'INPS **secondo le modalità indicate dall'INPS entro il 30 Giugno 2021.**

- Per le domande presentate entro il 30 Settembre 2021 sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di Luglio 2021;
- Viene erogato mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero bonifico domiciliato;
- In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50% sull'IBAN di ciascun genitore;
- Non concorre a formare la base imponibile IRPEF.

## COMPATIBILITA' CON ALTRI ISTITUTI:

- ✓ Reddito di cittadinanza (in questo caso l'INPS corrisponderà d'ufficio l'assegno temporaneo congiuntamente al reddito di cittadinanza, con le modalità di erogazione di quest'ultimo);
- ✓ La fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali;
- ✓ Le misure di cui all'art.3 c.1 della Legge n.46/2021 (es. assegno nuclei familiari con almeno tre figli minori, assegno di natalità), con esclusione dell'assegno per il nucleo familiare.
- **Se il nucleo familiare varia durante la fruizione dell'assegno, la dichiarazione sostitutiva (DSU) aggiornata va presentata entro due mesi dalla data di variazione.**